

VADEMECUM PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

Questo Vademecum intende fornire un utile strumento per le studentesse e gli studenti, al fine di acquisire competenze specifiche per prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Per la stesura del presente documento, si è attinto a piene mani al prezioso Vademecum pubblicato dall'USR Veneto, che si ringrazia per l'impegno profuso.

INTRODUZIONE

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che hanno visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo".

Nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo - aggiornamento 2021 è scritto:

"Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche."

Per approfondire:

<https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+la+prevenzione+e+il+contrasto+dei+fenomeni+di+bullismo+e+cyberbullismo-2021.pdf/37003208-7571-0e5f-7730-63fb0f86a0bd?version=1.0&t=1612883126202>

BULLISMO E CYBERBULLISMO

ATTENZIONE: si può parlare di bullismo e cyberbullismo solo nel caso in cui le azioni vedano come protagonisti i minorenni. Questo non significa che i maggiorenni non siano responsabili, anzi la loro responsabilità è più grave e comporta pene più gravi.

BULLISMO: COS'È	BULLISMO: COSA NON È
<p>A scuola il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani. Il bullismo è un comportamento aggressivo che causa un danno ad un'altra persona; si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa farlo sentire potente.</p> <p>MANIFESTAZIONI DI BULLISMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; ➤ VERBALE: insultare, deridere, offendere; ➤ INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. <p>IL BULLISMO È ANCHE DISCRIMINATORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Omofobico ❖ Razzista ❖ Contro gli alunni con disabilità 	<p>Uno scherzo: nello scherzo ci diverte tutti insieme senza ferire gli altri.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: quando si tratta di un semplice litigio.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", ci possono essere situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.</p>

Il **cyberbullismo** è il bullismo realizzato per via telematica (usando computer, smartphone, social network, messaggistica).

L'art. 1 comma 2 della Legge 71/2017 definisce il *cyberbullismo*: "per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

il cyberbullismo consiste nel fare in modo virtuale, ossia in modo telematico, prepotenze, offese, affermazioni non vere che possono mettere in cattiva luce la vittima o fare violazioni della privacy, ossia del diritto alla riservatezza di ognuno di noi, attraverso l'invio di sms, e-

mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network. gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti anche a sfondo sessuale.

La facilità con cui i giovani e i ragazzi usano la tecnologia e la facilità con cui essi possono fare prepotenze informatiche, rendono più difficile capire il danno che si crea con le azioni virtuali e le conseguenze che ne derivano, in quanto spesso nel cyberbullismo manca il contatto fisico con le vittime.

Il cyberbullismo non conosce limiti di tempo e di spazio. I cyberbulli pensano di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale e ciò non li fa sentire responsabili né consapevoli delle conseguenze del loro comportamento. Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo.

QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Forse voi studentesse e studenti non avete mai pensato che un vostro comportamento possa violare la Costituzione, che è la Legge fondamentale dello Stato.

ART. 2 della Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Offendere un compagno è una lesione di un diritto inviolabile come quello del rispetto? Prendere in giro un compagno più debole rispetta il dovere di solidarietà e difesa dell'altro di cui parla l'Art. 2?

...le studentesse e gli studenti possono riflettere su questi esempi in classe, con l'aiuto di una guida adulta.

ART. 3 della Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Siamo tutti uguali.

Dobbiamo attuare questa affermazione nella realtà di tutti i giorni.

Chiedetevi: Avete mai preso un giro un compagno perché proveniente da un altro paese o perché pratica un'altra religione, o semplicemente perché veste in modo diverso da voi?

...riflettete in classe con l'aiuto di una guida adulta.

ART. 34 della Costituzione

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando portano gli studenti che ne sono bersagli all'assenteismo e ad abbandonare la scuola, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

ATTENZIONE: quando si compiono azioni da "bulli" o "cyberbulli", ci si può rendere responsabili di reati, ossia di un comportamento particolarmente grave che non rispetta la legge e che viene punito dallo Stato con pene che possono arrivare sino alla privazione della libertà personale (reclusione).

La responsabilità penale è personale, un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso", è soggetto a misure di sicurezza, che possono anche portarlo ad essere allontanato dalla propria famiglia d'origine.

L'AMMONIMENTO - È possibile inoltre che vi sia anche la misura dell'ammonimento nei confronti dell'autore di una condotta di cyberbullismo.

L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

"1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 , 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età."

DETTO IN ALTRE PAROLE: L'AMMONIMENTO, CHE VIENE DATO DAL QUESTORE, SERVE A EVITARE L'APPLICAZIONE DI UNA PUNIZIONE PENALE, E SERVE A RENDERE IL MINORE PIÙ CONSAPEVOLE DELL'ATTO COMPIUTO.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo):

ARTICOLI	REATI
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui

	qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art.616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali

LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo anche quando non abbia ancora compiuto un reato può provocare comunque un danno alla "vittima", per le sofferenze, anche morali, che gli crea. Questo danno si dice che dovrà essere risarcito, ossia alla vittima andrà pagata una somma di denaro calcolata in base alla gravità del danno: a pagare, se il colpevole è un minore, saranno di regola i genitori o chi si occupa del minore stesso.

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono previsti obblighi anche da parte delle studentesse e degli studenti e non solo da parte del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale tutto della scuola.

Le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione della figlia o del figlio a scuola, sono chiamate a firmare il **Patto di corresponsabilità** educativa scuola-famiglia e sono informate sul **Regolamento d'istituto**, sulle misure prese dalla scuola e sulle possibili conseguenze penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

Il Patto di corresponsabilità è un impegno comune che scuola e famiglia assumono assieme per collaborare nella crescita educativa delle studentesse e degli studenti condividendo regole e valori.

Il Regolamento d'istituto serve ad evidenziare i comportamenti non corretti che possono recare danno ad altri e le azioni previste nei confronti di ogni studentessa e di ogni studente allo scopo di rimediare e risarcire nel merito. Vi invitiamo a rileggere con attenzione il Regolamento della nostra scuola – IIS Cesare Battisti – anche con la guida di un adulto e approfondire le regole e le sanzioni previste.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

- “Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. (...) I Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.”
- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

LA PRIVACY A SCUOLA

Cosa si intende per privacy? Il riferimento è alla tutela delle abitudini e della storia di vita personale di ogni persona. Tutelare la privacy vuol dire non diffondere immagini, i dati personali, non raccontare avvenimenti della vita di una persona senza il suo permesso.

Quante volte vi fate un selfie con gli amici e pubblicate l'immagine senza chiedere se sono d'accordo?

Quante volte avete pubblicato foto scattate di nascosto che riguardano altri, anche solo per scherzare?

Questi comportamenti possono diventare un reato.

E se le immagini pubblicate riguardano episodi personali e privati di una persona o sono accompagnate da prese in giro allora si rischia di diventare cyberbulli.

Ricordatevi che un'immagine di una compagna o di un compagno pubblicata a loro insaputa, può fare molto male e avere gravissime conseguenze. Vi invitiamo sempre a ricorrere all' aiuto di un adulto quando ritenete di essere coinvolti, anche solo come spettatori in una chat, in un episodio di cyberbullismo.

È BENE SAPERE CHE...

il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo il suo intervento

È BENE SAPERE CHE...

Al "Garante della privacy" si possono segnalare gli episodi di cyberbullismo facendo riferimento al link

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

CONCLUSIONI

...la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro...